



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ed, in particolare, l'articolo 49-*bis*, comma 2, del medesimo decreto-legge, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

RITENUTO di avvalersi della facoltà di nominare un Commissario straordinario al quale attribuire poteri e funzioni previsti dallo stesso decreto-legge n. 69 del 2013;

RITENUTO che il dott. Carlo Cottarelli possiede i requisiti di esperienza e capacità previsti per l'attribuzione dell'incarico di Commissario straordinario dal comma 3 del citato articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013;

SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il dott. Carlo Cottarelli è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché della società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Luigi Einaudi

2. Il Commissario straordinario resta in carica per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni.

Articolo 2

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere, previa intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione dell'indennità di cui all'articolo 49-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Roma, 18 OTT. 2013



PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE

Nicola Fusco

Francesco

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Enrico Letta

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCANTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2828/2013
Roma, 23.10.2013

IL REVISORE
Seof

IL DIRIGENTE
belli

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 28 OTT. 2013
Reg. n. 8 Fog. n. 205

W